

## Decisione n. 12 del 31 marzo 2021

**OGGETTO:** Dott. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Ricorso ex art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

**VISTO** in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

**CONSIDERATO** che l'accesso civico generalizzato ha lo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

**VISTA** la nota trasmessa via pec in data 24 marzo 2021 ed acquisita in data 25 marzo 2021 al protocollo n. 460, con la quale il Dott. (OMISSIS) ha presentato ricorso al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il diniego, espresso dal Comune di (OMISSIS) con nota prot. 2206 del 16 marzo 2021, alla propria richiesta di accesso ai dati relativi alle spese sostenute per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D di Istruttore Direttivo area IV polizia locale con particolare riferimento a quelle sostenute per:

- espletamento prova preselettiva;
- espletamento 1^ prova scritta;
- espletamento 2^ prova scritta;
- espletamento prova orale;
- compensi Commissione Esaminatrice;



Il Difensore Civico

- rilascio parere studio legale (**OMISSIS**);

**RITENUTO** di dover procedere in via preliminare, alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**RILEVATO** inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (**OMISSIS**);

**VISTA** la citata nota prot. 2206 del 16 marzo 2021 con la quale il Comune di (**OMISSIS**) ha negato l'accesso con la seguente motivazione:

“L'Istituto dell'accesso civico generalizzato di cui agli artt.- 5 e 5 bis del D.Lgs. 33 del 2013 può essere utilizzato soltanto *“per chiare ed esclusive ragioni di tutela di interessi della collettività” e non “anche a favore di interessi riferibili in concreto a singoli individui o enti associativi particolari”*. L'istanza di accesso civico generalizzato dunque *“va disattesa se non risulta in modo chiaro e inequivoco, la rispondenza esclusiva al soddisfacimento di un interesse che presenti valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro della fattispecie la strumentalità (anche se concorrente) a un bisogno conoscitivo privato”* (ex multis Cons. Stato 6 aprile 2020, n. 2309).”

**CONSIDERATO** che nella medesima nota è posto in evidenza che lo studio legale e il Componente esterno della Commissione di concorso hanno rinunciato a percepire compensi;

**ESAMINATA** la richiamata sentenza del Consiglio di Stato 6 aprile 2020, n. 2309;

**ACCERTATO** che la sentenza richiamata è riferibile ad una fattispecie completamente diversa da quella in esame in quanto riguardante una richiesta di accesso civico generalizzato ad un provvedimento di archiviazione della segnalazione disciplinare scaturita dall'iniziativa dello stesso soggetto richiedente l'accesso;

**CONSIDERATO** che dalla stessa sentenza, comunque, sono desumibili principi generali anche se diversi da quelli evidenziati dal Comune di (**OMISSIS**), sui quali ci si sofferma di seguito:

il Consiglio di Stato, nel ribadire la coesistenza ordinamentale di tre modelli di accesso ai documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, ciascuno caratterizzato da propri presupposti, limiti ed eccezioni, ha ulteriormente riaffermato, richiamando propri precedenti, che le finalità indicate all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 vanno *“intese come quelle in base alle quali è riconosciuto al cittadino un diritto di accesso civico generalizzato da bilanciare, nel caso concreto, con gli interessi confliggenti, pubblici e privati, elencati nei primi due commi dell'art. 5-bis in commento. Resta poi [---] la questione della serietà e della congruenza dell'istanza di accesso, che concerne il livello di apprezzabilità dell'interesse che la muove e della sua relazione con le finalità proprie dell'istituto. La portata di detto bilanciamento di interessi contrapposti – che l'amministrazione deve effettuare ponendo in concreto a confronto l'interesse generale ed astratto alla*



Il Difensore Civico

*conoscibilità del dato (prescindendo, quindi, come detto, dalla motivazione che muove l'istante) con il pericolo, invece concreto, di lesione che dalla pubblicazione e dalla divulgazione potrebbe ricevere il confliggente specifico interesse, pubblico o privato – palesa la significativa differenza tra la disciplina dell'accesso civico e quella dell'accesso documentale.....”*

Ed ancora “..... *l'accesso civico c.d. “generalizzato”, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione della sussistenza di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza onere di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo – però – di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.”*

Ribadisce inoltre il Consiglio di Stato che il diritto di accesso civico generalizzato, a differenza dell'istituto contemplato dalla legge 241/1990, è riconosciuto proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*

**VALUTATA** la richiesta di accesso civico generalizzato in relazione, alla normativa di riferimento; ai principi desumibili dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata (estrapolati nelle considerazioni che precedono) nonché alla motivazione del diniego espresso dal Comune di **(OMISSIS)** e basata su principi che, seppure non in stretta correlazione con la Sentenza del Consiglio di Stato richiamata, appaiono comunque, meritevoli di considerazione;

**VALUTATO**, inoltre, che:

- a) l'Istante non ha motivato la richiesta di accesso civico generalizzato per esigenze conoscitive private;
- b) l'istanza non sembra riferibile ad un interesse personale in quanto la conoscenza dell'ammontare delle spese relative alla procedura concorsuale non è suscettibile di apportare alcun vantaggio all'istante;
- c) il percorso di esigenza conoscitiva personale del Dott.**(OMISSIS)**, volto a tutelare la propria situazione giuridica - in qualità di candidato di quella stessa procedura concorsuale -, si è concluso con la Decisione di questa Difesa Civica n. 5 del 11 febbraio 2021 (riesame di un denegato accesso ai sensi della 241/1990 ad altra documentazione del medesimo concorso) e con la successiva revoca in autotutela da parte dell'Amministrazione Comunale dell'intera procedura;

**VALUTATA**, per contro, la sussistenza di un interesse generale ed astratto alla conoscibilità dei dati relativi al costo della procedura concorsuale in questione;

**RILEVATO** che la pubblicazione e la divulgazione dei costi del concorso pubblico di cui trattasi non è suscettibile di produrre in concreto la lesione di alcuno specifico interesse, pubblico o privato;



Il Difensore Civico

**RITENUTO**, inoltre, che la richiesta di accesso civico generalizzato in esame appare coerente con le finalità dell'istituto di cui si invoca l'applicazione in quanto la spesa relativa ad un concorso pubblico (peraltro, come sopra detto, revocato in autotutela dall'Amministrazione che lo ha bandito) consente un controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione e sull'utilizzo di risorse pubbliche;

**ACCERTATO**, in conclusione, che le motivazioni afferenti il diniego espresso dal Comune, non sono pertinenti al caso in esame mentre sussiste un rilevante interesse pubblico alla conoscenza dei dati richiesti;

*Tutto ciò premesso*

### **DECIDE**

- il ricorso avverso il denegato accesso civico presentato dal Dott. **(OMISSIS)** e, volto ad ottenere i dati concernenti le spese del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D di Istruttore Direttivo area IV polizia locale, come analiticamente specificato in premessa è **accolto**;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di **(OMISSIS)** per la relativa attuazione.

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Fabrizio Di Carlo**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.